

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1707-A

Relazione orale
Relatore VILLONE

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 16 maggio 1995

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei
referendum popolari

d'iniziativa dei senatori SCOPELLITI, MANCINO, MACERATINI,
GUALTIERI, SALVATO, SELLITI, ROSSO, TABLADINI, LA LOGGIA,
BARBIERI, PALOMBI e DUJANY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCOPELLITI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio centrale decide altresì, in contraddittorio con i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre sulle schede di votazione, al fine di consentire la migliore comprensione del contenuto dei quesiti referendari **da parte degli elettori**».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico*:

«L'Ufficio centrale **stabilisce** altresì, **senza** i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre sulle schede di votazione, al fine di consentire la migliore comprensione del contenuto dei quesiti referendari».

Art. 2.

Identico.